Decreto legge 14 giugno 2014 n. 90

Art. 50

Ufficio per il processo

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art.

16-septies e' inserito il seguente:

«Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al fine di

garantire la ragionevole durata del processo, attraverso

l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu'

efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i

tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per

il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di

coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo

a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la

formazione professionale ***(( dei laureati ))*** a norma dell'art. 37,

comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi'

parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di

appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo

costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui

agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della

giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione

alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse

disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.».

***(( 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di***

***concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono***

***determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a***

***legislazione vigente, il numero nonche' i criteri per***

***l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio***

***formativo di cui all'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio***

***2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio***

***2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte***

***dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di***

***merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. ))***

***(( 2. All'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 1:***

***1) dopo le parole: «i tribunali ordinari,» sono inserite le***

***seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»;***

***2) il secondo periodo e' soppresso;***

***b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:***

***«11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del***

***comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato***

***ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,***

***n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo***

***idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo***

***svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso***

***l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito***

***di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del***

***tirocinio». ))***

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 37, comma 11, del citato

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 :

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle

finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in

quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma

10, primo periodo, per essere destinate, in via

prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura

ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella

prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici

giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato

il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma

dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.

228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da

completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa

di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto

formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A

decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di

euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione

del personale amministrativo appartenente agli uffici

giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al

comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art.

9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici

giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo

periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate

per le assunzioni del personale di magistratura

ordinaria.".

Si riporta il testo dell'art. 73 del citato

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla

presente legge:

"Art. 73. - Formazione presso gli uffici giudiziari.

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso

di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di

onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera

g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano

riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto

costituzionale, diritto privato, diritto processuale

civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto

processuale penale, diritto del lavoro e diritto

amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore

a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',

possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un

periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di

appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di

primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di

sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata

complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi

requisiti, possono accedere a un periodo di formazione

teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il

Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che

consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La

Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di

Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e

delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage

formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento

presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la

Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di

Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di

Bolzano.

2. Quando non e' possibile avviare al periodo di

formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui

al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media

degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore

eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo

periodo si attribuisce preferenza ai corsi di

perfezionamento in materie giuridiche successivi alla

laurea.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma

1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con

allegata documentazione comprovante il possesso dei

requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'

essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,

di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze

dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di

Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il

Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e

la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi

Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o

piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato

che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'

necessario assicurare la continuita' della formazione, a un

magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi

assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle

ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi

affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della

giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni

strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi

informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria

assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali

informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'

autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.

Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione

il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo

ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'

dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di

magistrato formatore e' considerata ai fini della

valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma

2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche'

ai fini del conferimento di incarichi direttivi e

semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato

formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei

laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa

non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui

al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.

186, e successive modificazioni, ne' ai fini del

conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto

comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non

spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo

svolgimento dell'attivita' formativa.

5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto

la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli

obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,

alle informazioni e alle notizie acquisite durante il

periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto

su quanto appreso in ragione della loro attivita' e

astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi

ai corsi di formazione decentrata organizzati per i

magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione

decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con

cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono

indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola

superiore della magistratura. I laureati ammessi a

partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso

il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia

amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali

Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di

Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di

Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo

stage e' condotta in collaborazione con i consigli

dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di

specializzazione per le professioni legali, secondo le

modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli

stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla

pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le

professioni legali.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli

processuali, partecipano alle udienze del processo, anche

non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di

consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;

non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai

procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di

interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i

fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato

presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare

attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si

svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle

fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei

procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato

formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico

professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun

compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di

lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali

e assicurativi.

8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi

del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura

non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti

della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di

natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare

delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di

cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle

risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),

del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i

requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui

al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni

erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio

universitario, nonche' i termini e le modalita' di

presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal

capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato

formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il

venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai

possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'

dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,

nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine

giudiziario.

10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad

altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il

tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di

notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di

specializzazione per le professioni legali, purche' con

modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata

formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per

l'accesso alla professione forense non impedisce

all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di

esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato

formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello

stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e

la trasmette al capo dell'ufficio.

11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a

norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al

concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive

modificazioni. Costituisce, altresi', titolo idoneo per

l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo

svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi

presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i

requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato

l'esito positivo del tirocinio.

12. ".

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di

notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente

articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del

compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'

valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza

dei corsi della scuola di specializzazione per le

professioni legali, fermo il superamento delle verifiche

intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16

del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di

preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della

giustizia, dall'amministrazione della giustizia

amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i

concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato

l'esito positivo del periodo di formazione costituisce

titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di

preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e

a vice procuratore onorario.

16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,

dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica

anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage

presso gli uffici giudiziari.».

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni

caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche

mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla

base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli

uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni

del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente

articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.

37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono

tenere conto delle domande presentate dai soggetti in

possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici

della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del

comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto

presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere

presentata prima del decorso del termine di trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto.".